



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ROCCAGORGA-MAENZA"

Tel. 0773/958025 Tel.eFax 0773/959529 mail: ltic80800b@istruzione.it
[PEC: ltic80800b@pec.istruzione.it](mailto:ltic80800b@pec.istruzione.it) www.icroccagorgamaenza.gov.it



Via Cristoforo Colombo, 262 04010 ROCCAGORGA (LT) C.F. 80008470595



Prot. n AOOLTIC80800B/238/C14/PON

Roccagorga, 20/01/2017

All'esperto Francesco Liberati
All'Albo del sito web
Agli Atti

Codice Progetto 10.8.1. A3 FESR PON-LA-2015-24

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI FORMATORE
PER IL PROGETTO CODICE 10.8.1.A3 FESR PON - LA - 2015- 24
Codice CUP E76J15001580007 CIG ZF51B3601C.**

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio tra l'**Istituto Comprensivo "Roccagorga-Maenza"** con sede in Roccagorga (LT), via Cristoforo Colombo 262, C.F. 80008470595, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico, prof.ssa Carolina Cargiulo nata a Massa Lubrense (NA) il 22/07/1965, ed il sig. **Francesco Liberati**, nato a Frosinone (FR) il 17/04/1979 e residente a Ferentino (FR) via Casilina n.4928, C.F. LBRFNC79D17D810L di seguito denominato **Esperto**;

PREMESSO

- che in data 15 ottobre 2015, il MIUR ha emanato l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810, alla realizzazione di ambienti digitali Asse II infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1.A3 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave";
- che con nota successiva prot. n° AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016, è stato trasmesso a questa Istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,26 inerente al piano di intervento proposto;
- che nel Programma Annuale e.f. 2017 è stato approvato il progetto 10.8.1.A3 FESR PON – LA-2015-24 "Laboratorio 3.0...La scuola per tutti" e relativo finanziamento di € 21.993,26;

- che il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 consente all'Istituzione Scolastica di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che in data 01/12/2016 è stata espletata con esito negativo la procedura per reperire il formatore tra il personale interno all'istituto;
- che, in seguito ad avviso pubblico per reperire il formatore esterno prot. n. AOOLTIC80800B-6894/C14 PON del 23/12/2016 e previa valutazione delle domande pervenute, effettuata dalla Commissione utilizzando i parametri di valutazione definiti nel bando, è stato stilato apposito verbale prot. n AOOLTIC80800B/237/c14/Pon del 20/01/2016 e successiva graduatoria;
- che, non essendo pervenute ulteriori domande ed opposizioni, vista la massima urgenza relativi ai termini del progetto in oggetto, con Determina prot. n. AOOLTIC80800B/238/c14PON del 20/01/2017 l'incarico per l'attività di formatore per la realizzazione del progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 24 è stato conferito al sig. Francesco Liberati, nato a Frosinone(FR) il 17/04/1979;
- che l'Esperto, come da curriculum acquisito agli atti della scuola, dispone di conoscenze specifiche, capacità applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento dei servizi richiesti;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione occasionale d'opera professionale per l'attività di **formatore** per il progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-24 di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 – Oggetto

1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'**Esperto** nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 2.
2. L'**Esperto** si obbliga a fornire all'**Istituto**, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività di formazione per il progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-24;
3. L'attività dovrà svolgersi nei plessi destinatari dell'intervento negli orari concordati con l'**Istituto**, per un massimo di ore 8 (otto).
4. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
5. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Articolo 2 - Obblighi dell'Esperto

1. L'**Esperto**, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a svolgere i seguenti compiti:
 - a. formare il personale della scuola all'uso corretto delle attrezzature acquistate e dei relativi software applicativi e didattici per consentirne l'utilizzo quotidiano;
 - b. prestare servizio di assistenza e tutoraggio nella fase di apprendimento diretto dell'uso delle attrezzature.
 - c. connettere natura e caratteristiche delle apparecchiature con l'attività didattica e progettuale della scuola;
 - d. redigere i verbali relativi all'attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate

- e. collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche che dovessero sorgere per il corretto andamento delle attività
2. **L'Esperto** è tenuto a firmare regolarmente e a compilare l'apposito registro del formatore, nelle parti di sua competenza relative all'attività svolta e all'orario di inizio e fine dell'attività.
3. E' fatto espresso divieto all'**Esperto** di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.
4. La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'**Esperto** il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Articolo 3 - Durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e cesserà in seguito al completo assolvimento dei compiti specificati al comma 1 dell'articolo precedente, da svolgere in un periodo massimo di 3 giorni e per un massimo di 8 ore.
2. L'**Istituto** ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Istituto corrisponderà all'Esperto, per ogni ora di attività prestata e per un massimo di 8 ore compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00), commisurato all'attività effettivamente svolta. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

1. L'eventuale fattura dovrà essere intestata a Istituto Comprensivo "Roccagorga–Maenza" Via Cristoforo Colombo, 262, 04010, Roccagorga (LT). Il codice univoco dell'Istituto, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è il seguente: UF8404. La fattura, oltre ai necessari dati contabili, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del presente contratto, il codice CUP e CIG.

Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali

1. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'**Esperto** provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile;
3. L'**Esperto** sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

Articolo 6 - Responsabilità verso terzi

1. L'**Istituto** non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dall'**Esperto** nei confronti di terzi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.

Articolo 7 - Recesso

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, l'**Istituto** potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
2. L'**Istituto** dovrà comunicare all'**Esperto**, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In tal caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di risoluzione del presente contratto l'**Esperto** dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'**Istituto**, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Articolo 9 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico dell'Esperto.

Articolo 10 – Obbligo di riservatezza

1. Tutti i dati ed informazioni di cui l'Esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituto.

Articolo 11 - Trattamento dati

1. Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003, l'**Esperto** dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'**Esperto** è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Articolo 12 – Tracciabilità flussi finanziari

1. L'Esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 13 - Controversie

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Salerno, rinunciando espressamente fino da ora, le parti, alla competenza di qualsiasi altra sede.

Articolo 14 - Accettazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C. 2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma:

L'ESPERTO
Francesco Liberati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carolina Gargiulo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.